

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5058 del 05/11/2019
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Laterlite SpA - Installazione in Loc. Rubbiano in comune di Solignano - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 10/07/2013 e s.m.i. - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale (modifica limite sommatoria metalli)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5215 del 04/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile d'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;

- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l’eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PREMESSO CHE:

- la società Laterlite SpA per l’installazione sita in comune di Solignano (PR), loc. Rubbiano, è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Parma n.1588 del 10/07/2013 (atto procedimento unico SUAP n. 41 del 24/07/2013) all’esercizio delle seguenti categorie di attività IPPC di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte II:
 - 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno;
 - 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
 - 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;
 - 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- l’atto di A.I.A. di cui al punto precedente è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti:

Numero provvedimento	Data	Autorità competente
4365	23/09/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
2195	08/05/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
6509	12/12/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
2635	28/05/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
4388	18/08/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
1135	07/03/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
796	20/02/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
5064	16/12/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
8607	01/06/2016	ARPAE S.A.C. di Parma

5827	20/04/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
4392	29/03/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
2750	22/12/2015	Provincia di Parma
654	25/03/2015	Provincia di Parma
68901	21/10/2014	Provincia di Parma
1573	31/07/2014	Provincia di Parma
44050	16/06/2014	Provincia di Parma
3102	31/12/2013	Provincia di Parma
1971	04/09/2013	Provincia di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA vigente (Det. n.1588 del 10/07/2013 e s.m.i.) presentata tramite portale "Osservatorio IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna da Laterlite Spa in data 24/07/2019, acquisita agli atti di Arpae con prot. PG/2019/116784 del 24/07/2019 e relativa alle seguenti richieste:

1. richiesta di modifica del limite in accettazione per il parametro sommatoria metalli (cromo, cadmio, nichel e vanadio) previsto in accettazione all'impianto sui rifiuti ritirati e in alimentazione al forno a parità di limiti emissivi, con il passaggio da 100 ppm a 500 ppm;
2. richiesta di integrazione di n° 4 ulteriori codici CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, riferiti ad oli ed emulsioni oleose, del tutto corrispondenti ed equivalenti a tipologie di rifiuti già autorizzati;

CONSIDERATO:

- quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi (CdS), convocata dalla scrivente Arpae SAC Parma per la valutazione delle modifiche proposte, riunitasi in data 18/09/2019 e che, nello specifico, ha ritenuto di chiedere alla Ditta un approfondimento nel merito della modifica n. 1, come da indicazioni di Arpae Servizio Territoriale, sospendendo pertanto i termini istruttori unicamente per tale modifica, e ha valutato come non sostanziale la modifica n. 2;
- che Arpae Servizio Territoriale, Ausl Distretto Valli Taro e Ceno e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si sono espressi nell'ambito della CdS di cui sopra e che il Comune di Solignano, convocato alla medesima CdS, non ha comunicato motivi ostativi alle modifiche proposte;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra riportato, per la modifica n. 2 relativa all'integrazione di n° 4 ulteriori codici CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso, si è proceduto con un relativo aggiornamento dell'A.I.A., emanato da Arpae SAC di Parma con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4365 del 23/09/2019 sopra richiamata;

ACQUISITO l'approfondimento richiesto per la modifica n. 1 presentato dalla Ditta per il tramite del Portale regionale IPPC in data 09/10/2019 e relativo al nuovo limite proposto (500ppm) per il parametro sommatoria metalli previsto in accettazione all'impianto sui rifiuti ritirati e in alimentazione al forno;

ACQUISITO altresì, a seguito di formale richiesta parere inviata da Arpae SAC Parma con prot. PG/2019/161178 del 18/10/2019 a seguito della ricezione dell'approfondimento di cui sopra, il parere favorevole al nuovo limite proposto emesso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2019/168743 del 31/10/2019, contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, al Capitolo C.2.1.3 "Rifiuti e gestione depositi rifiuti" con la sostituzione della tabella relativa al paragrafo "Controllo al ricevimento di oli usati e di emulsione oleose esauste", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RILEVATO altresì che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Det. n. 1588 del 10/07/2013 (provvedimento unico del SUAP del Comune di Solignano n. 41 del 24/07/2013) e s.m.i. in capo alla società Laterlite SpA per l'installazione sita in Loc. Rubbiano in Comune di Solignano, secondo quanto riportato nel parere emesso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2019/168743 del 31/10/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, limitatamente a quanto lì riportato con particolare riferimento alla nuova tabella relativa al paragrafo "Controllo al ricevimento di oli usati e di emulsione oleose esauste" del capitolo C.2.1.3 "Rifiuti e gestione depositi rifiuti";
2. DI STABILIRE CHE venga lasciata invariata ogni altra parte della Det.n. 1588 del 10/07/2013 e s.m.i.;
3. DI INVIARE copia della presente Determinazione alla società Laterlite SpA, al Comune di Solignano, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto Valli Taro e Ceno e al Comando provinciale dei Vigile del Fuoco;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
5. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo procedimento, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Pratica SINADOC n° 22545/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Trasmesso via PEC

Arpae Sac di Parma
(posta interna)

Oggetto: Ditta Laterlite Spa – Stabilimento sito in comune di Solignano, loc. Rubbiano. Modifica non sostanziale AIA presentata in data 24/07/2019 relativa alla richiesta di modifica del limite della concentrazione dei metalli; relazione tecnica.

In riferimento alla Vs. nota del 18/10/2019 prot. n. 19-16178, presa visione della documentazione di approfondimento tecnico fornita dalla ditta a seguito delle richieste emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/09/2019, per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni.

Si tratta di richiesta di variazione del limite relativo al parametro sommatoria metalli (cromo, cadmio, nichel e vanadio) previsto in accettazione all'impianto sui rifiuti oleosi ritirati, con il passaggio dal limite di 100 ppm a quello di 500 ppm.

Tale modifica non comporterà alcuna variazione al ciclo produttivo e ai limiti delle emissioni dell'impianto.

L'approfondimento tecnico fornito è teso a dimostrare che l'aumento della concentrazione in metalli del rifiuto in ingresso non darà ripercussioni negative sul prodotto finale e sul suo utilizzo. Tale approfondimento è doveroso in quanto, poichè i residui di lavorazione (polvere di abbattimento, acque dello scrubber, fanghi di depurazione) vengono riutilizzati come sottoprodotti rientrando quindi nella miscela, un eventuale aumento di metalli nel rifiuto in ingresso, a fronte di un completo o pressochè completo abbattimento degli stessi nelle emissioni in atmosfera, verrebbe concentrato nel prodotto finito.

La simulazione eseguita in laboratorio e le successive analisi sul prodotto finito (test di cessione), sia sul tal quale che sulla pallina frantumata, sembrerebbe dimostrare che la concentrazione dei metalli rilasciati dal prodotto ottenuto dalla miscelazione con un quantitativo noto di 500 ppm di metalli sia addirittura inferiore ai valori ottenuti sul prodotto attualmente in produzione (limite attuale dei metalli in ingresso 100 ppm). Ciò denota il fatto che la simulazione non ha considerato l'ulteriore contributo dovuto all'utilizzo di sottoprodotti, anch'essi contenenti metalli.

Considerando però i valori delle concentrazioni dei metalli riscontrati nel test di cessione sul

prodotto di laboratorio con concentrazione di 500 ppm di metalli, abbondantemente inferiori al riferimento dei limiti della tabella del DM 186/2006, quindi sufficientemente cautelativi, per quanto di competenza si esprime parere favore alla modifica richiesta.

Nel contempo si ritiene debba essere modificato l'Allegato I "Condizioni dell'AIA" della Determina di autorizzazione al capitolo C.2.1.3 "Rifiuti e gestione depositi rifiuti", nella tabella relativa al paragrafo "Controllo al ricevimento di oli usati e di emulsione oleose esauste", sostituendola con la seguente:

Parametro	Oli usati	Emulsioni oleose
Densità a 15°C	max 0.980 kg/l	max 0.980 kg/l
Sedimenti totali	max 3.0 % peso	-
PCB/PCT	max 50 mg/kg	max 50 mg/kg
Infiammabilità Cleveland	min. 90°C	-
Sommatoria Cromo, Cadmio, Vanadio, Nichel	max 500 mg/kg	max 500 mg/kg
Piombo	max 2000 mg/kg	max 2000 mg/kg
Rame	max 500 mg/kg	max 500 mg/kg
Cloro totale	max 0.6 % peso	max 1.0 % peso
Sostanze organiche alogenate espresse in cloro	max 1%	max 1%
Fluoro	max 20 mg/kg	-
Zolfo	max 1.5 % peso	max 2.0 % peso
Ceneri	max 1.5 % peso	max 1.5 % peso
Diluenti	-	max 5.0 % vol.
Fluoruri	-	max 20 mg/kg
pH	-	min. 5
% olio	-	riportare dato

Distinti saluti

La Responsabile del Distretto
 Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 22545/19

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.